

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO DELLO
STATUTO AL CODICE DEL TERZO SETTORE
E APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO**

L'anno 2026, il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 20.30, presso la sede operativa in Torino,
Via Napione 20, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci, regolarmente convocata ai sensi
dello Statuto vigente per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del nuovo Statuto Sociale

Sono presenti i seguenti soci:

1. Martinasso Mauro
2. Usai Bruna in Martinasso
3. Martinasso Edoardo
4. Usai Giovanni
5. Bertinetti Carla
6. Crispino Alessandra
7. Binato Alessandra
8. Isabello Anna
9. Moretta Mauro



AGENZIA DELLE ENTRATE
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE QUI
DEPOSITATO CHE AI SENSI DELL'ART. 18
DEL D.P.R. 26.4.1986 N. 131 SI RILASCI
ALLA PERSONA CHE PRECEDENTEMENTE
NE ERA IN POSSESSO

PREMESSE

- In data 23 dicembre 2025 l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione ha approvato un testo statutario finalizzato all'adeguamento al D.Lgs. 117/2017 e alla presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- Lo statuto è stato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Torino 3 - in data 07/01/2026 al n. 15 serie 3.
- Con comunicazione ricevuta in data 23/02/2026 dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sono state segnalate alcune criticità nello statuto associativo rispetto alla normativa vigente.

- Alla luce di tale comunicazione, il Consiglio Direttivo ha convocato l'Assemblea Straordinaria per procedere alla modifica dello statuto, così come richiesto dal RUNTS, nel rispetto delle norme statutarie.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea Straordinaria, il Dott. Martinasso Mauro, Presidente dell'Associazione, il quale accetta e nomina la Sig.ra Usai Bruna quale Segretaria dell'Assemblea.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea e la validità della seduta, introduce l'ordine del giorno relativo all'adeguamento dello Statuto dell'Associazione al Codice del Terzo Settore e all'approvazione del nuovo testo predisposto dal Consiglio Direttivo che recepisce la modifiche suggerite dal RUNTS.

Il Presidente illustra le motivazioni che hanno indotto l'Associazione a convocare l'Assemblea Straordinaria e legge integralmente le modifiche allo statuto, che sono state redatte sulla base delle osservazioni ricevute dal RUNTS in data 23/02/2026. Tali modifiche sono state previamente messe a disposizione dei soci per opportuna consultazione.

L'assemblea prende atto delle motivazioni esposte e procede all'esame delle modifiche statutarie. Segue un breve dibattito, al termine del quale, all'unanimità di voti espressi in forma palese, i presenti

DELIBERANO

1) Di approvare le seguenti modifiche così come suggerite dal RUNTS:

- Inserimento all'art. 1 della frase "si costituisce l'associazione Culturale Ulisse ai sensi del D.lgs 117/2017" e specifica del fatto che l'Associazione assumerà l'acronimo ETS solo dopo l'iscrizione al RUNTS;
- Inserimento all'art. 3 delle disposizioni per l'iscrizione dell'associato minorenni e all'art.8c delle disposizioni per l'esercizio del voto di quest'ultimo.

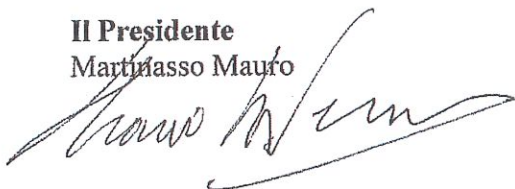
2) Di aderire al cosiddetto "Terzo settore", come disciplinato dal D. Lgs 117/2017 e di iscrivere l'Associazione al Registro Unico del Terzo settore (RUNTS);

3) Di adottare il nuovo Statuto associativo così come modificato e approvato all'unanimità che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

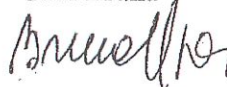
Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dei 16 articoli dello statuto, confermandone i contenuti e le modifiche introdotte. Il nuovo statuto sostituisce integralmente quello precedente e sarà trasmesso al RUNTS per i relativi adempimenti.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 21 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Martinasso Mauro



La Segretaria
Usai Bruna





ALLEGATO A.

AGENZIA DELLE ENTRATE
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE QUI
DEPOSITATO CHE AI SENSI DELL'ART. 18
DEL D.P.R. 26.4.1986 N. 131 SI RILASCI
ALLA PERSONA CHE PRECEDENTEMENTE
NE ERA IN POSSESSO

STATUTO dell'Associazione Culturale ULISSE ETS

Art. 1) Sede

E' costituita, ai sensi del D.lgs 117/2017 L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ULISSE ETS.

L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "Altri Enti del terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede nel Comune di Giaveno (TO).

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'Associazione potrà, nelle forme di legge, istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, sedi amministrative, agenzie, filiali ed altri uffici.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione, senza fini di lucro, si propone di intervenire sulla promozione del benessere psicologico e psichico, con particolare riferimento ai momenti di passaggio nella vita di relazione. L'Associazione ha lo scopo di fornire, in modo progettuale, una relazione di aiuto, sostegno ed elaborazione a bambini e ragazzi, ai genitori, agli operatori socio-assistenziali, agli educatori attraverso iniziative di interesse generale ((cfr. art. 5 CTS):

- che rendano possibile o facilitino la comunicazione, la comprensione, la condivisione e l'esprimersi creativamente nella relazione con l'altro;

- di consulenza, di formazione, di ricerca e studio;

- di divulgazione, informazione e sensibilizzazione tramite pubblicazioni, seminari, sperimentazione ed attività editoriali di carattere scientifico-culturale;

- di metodologie innovative e sperimentali che consentano l'apprendimento dall'esperienza.

Le tecniche utilizzate privilegiano il gruppo come strumento di crescita e cambiamento, mediante attività di formazione, colloqui psicologici e clinici, tecniche espressive e di animazione, supervisione e formazione degli operatori, counseling familiare e istituzionale.

L'Associazione può inoltre svolgere le attività istituzionali rientranti nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, in particolare negli ambiti dei servizi sociali, delle prestazioni socio-sanitarie, della formazione, educazione, ricerca, divulgazione culturale ed espressiva.

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività: (cfr. art. 6 CTS)

- Erogazione di corsi, consulenze, prestazioni professionali coerenti con le attività istituzionali;
- Organizzazione di incontri, manifestazioni, seminari, convegni che possano incentivare la riflessione personale e la consapevolezza;
- Pubblicazione di periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- Realizzazione di prodotti audio, video e multimediali, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- Utilizzazione di siti internet o strumenti multimediali affini;

- Offerta di servizi di consulenza e di supporto a enti, istituzioni, aziende operanti nel campo della formazione, dell'aggiornamento, della didattica e più in generale nei settori di pertinenza dell'Associazione.

Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui al presente statuto, l'Associazione potrà promuovere, stipulare e aderire ad accordi, convenzioni e contratti con enti territoriali, istituzioni scolastiche, enti scientifici e professionali, enti pubblici o privati, società, associazioni, cooperative e altri soggetti che condividano le finalità associative.

L'Associazione potrà compiere tutte le attività strumentali e accessorie, purché strettamente connesse alle attività di interesse generale, incluse la presa o concessione in affitto o locazione di beni mobili ed immobili, nonché l'acquisizione o la dismissione di beni non strategici ai fini istituzionali. Potrà inoltre compiere atti e operazioni di natura mobiliare, immobiliare o finanziaria strettamente necessarie e funzionali al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore. L'associazione, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ad affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e simili coerenti con la realizzazione degli scopi sociali.

Art. 3) Associati

Il termine Associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono Associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli Associati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'Assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

L'iscrizione dell'associato minorenne dovrà essere effettuata dal rappresentante legale, genitore o esercente la responsabilità genitoriale, che agirà in nome e per conto del minore che chiede di aderire alla Associazione.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l'Associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore legale di conti.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L'assemblea degli associati:

- Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- Approva il bilancio di esercizio o del rendiconto;
- Delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- Approva i regolamenti;
- Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- Delibera sull'impugnazione delle delibere del Consiglio direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di uno o più Associati;
- Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi Associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il diritto di voto in assemblea da parte del minore dovrà essere esercitato dal rappresentante legale del medesimo.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea stessa, anche per acclamazione dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima,

occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) – Eleggibilità ed incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci di età non inferiore a diciotto anni.

I membri del Collegio dei revisori non possono rivestire altra carica sociale.

Tutte le cariche sono onorarie e hanno la durata di anni tre.

Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

Art. 10) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- Assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- Convocare l'Assemblea degli associati;
- Provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- Redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- Predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- Compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- Determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- Deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- Sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- Consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- Conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- Promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- Compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina.

I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i Consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea successiva.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Il Consiglio si riunisce normalmente su convocazione del Presidente, ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno due Consiglieri o del Collegio dei revisori.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, se presente.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli Associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 11) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.



Art. 12) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 13) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli Associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fundraising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 15) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità

istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Ricorrendole le condizioni di legge il Consiglio direttivo, in luogo del Bilancio come sopra descritto, può predisporre un Rendiconto per cassa nelle forme previste dalla legge.

Il bilancio o il rendiconto di cassa così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art.16) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. (Cfr. art. 9 CTS).

Mario M. M.
Brunolfso
Quadrupio
E. M.
Man. A.
Carlo Badell
Farellie
Alessandro Dini
Isabella Dini

AGENZIA DELLE ENTRATE
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI
DEPOSITATO CHE AI CASSI DELL'ART. 18
DEL D.P.R. 26.4.1986 N. 131 SI RILASCI
ALLA PERSONA CHE PRECEDENTEMENTE
NE ERA IN POSSESSO

Agenzia delle Entrate
DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1
Registrato il 3/3/2016 n. 406
Secc. 3 Cod. Trib. 1
E Esent. ex D. 145.147/2018
IL DIRETTORE
a. Bual